

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvocaticomo.it

Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Como

- Visto il Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di Giustizia;
- Visto il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, che indica il numero di ore di formazione richiesta all’esperto, il contenuto di dettaglio dei temi trattati, la tipologia di docente;
- Visto il regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dai Consigli degli Ordini circondariali e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, adottato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17.12.2021;
- Vista la circolare del Ministero della Giustizia 29.12.21, contenente le linee di indirizzo agli Ordini professionali per l’attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi degli esperti di composizione della crisi di impresa;

DELIBERA

di adottare il seguente

REGOLAMENTO

Articolo 1

Elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118

1. Possono essere inseriti nell’elenco esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118 gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati che documentino di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa.
2. L’iscrizione all’elenco è altresì subordinata al possesso di una specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021.

Articolo 2

Domanda di iscrizione

1. Ai fini dell’inserimento nell’elenco esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118, l’avvocato iscritto presso l’Ordine

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvocaticomo.it

degli Avvocati di Como presenta la domanda di iscrizione all'Ordine di appartenenza.

2. La domanda è corredata della documentazione comprovante:
 - a) l'iscrizione da almeno cinque anni nell'albo degli avvocati. L'iscrizione potrà essere comprovata anche a mezzo di autocertificazione.;
 - b) le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
 - c) la partecipazione al corso formativo di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.L. 118/2021, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147, e dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021. La partecipazione potrà essere comprovata anche a mezzo di autocertificazione. In ogni caso, dovrà risultare dalla documentazione prodotta o dall'autocertificazione il programma dettagliato del corso seguito.
 - d) il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza.
3. La domanda deve contenere il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione del curriculum vitae dell'esperto nominato in apposita sezione del sito internet istituzionale della CCIAA dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto.
4. La domanda, unitamente alla documentazione indicata ai precedenti commi, potrà essere presentata al Consiglio dell'Ordine di Como:
 - a) a mezzo deposito in formato cartaceo;
 - b) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi dall'indirizzo di posta elettronica dell'avvocato a quello dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto, indicando quale oggetto del messaggio la dicitura "Richiesta di iscrizione all'elenco degli Esperti – D.L. n. 118/2021 convertito in L. n. 147/2021".

Articolo 3

1. Ai fini della valutazione delle precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa verranno presi come indicativi gli incarichi e le prestazioni professionali seguenti:
 - a) Commissario giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza;
 - b) Attestatore ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, e 186-bis del regio decreto 16.3.1942 n. 267;
 - c) Gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola ai sensi dell'art. 7 della L. 27.1.2012 n. 3;
 - d) Advisor, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e, infine di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;
 - e) Advisor, anche legale, con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
 - f) Advisor, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
 - g) Attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.

CODICE FISCALE: 80009020134 / PARTITA IVA: 01354790139

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvocaticomo.it

Articolo 4

Obbligo formativo

1. La formazione obbligatoria necessaria per l'iscrizione nell'elenco richiesta agli esperti indipendenti in base alle indicazioni riportate nella Sezione IV (la formazione degli esperti) del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, corrisponde a 55 ore necessariamente articolate nei temi e per il minimo di ore che segue:

- “Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi” - Ore 4;
- “Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all'intervento giudiziale” - Ore 4;
- “La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma” - Ore 3;
- “La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento” - Ore 5;
- “La redazione di un piano di risanamento” - Ore 5;
- “Il protocollo di conduzione della composizione negoziata” - Ore 7;
- “La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell'esperto e le competenze” - Ore 10 totali, di cui: Ore 2: *Fase della preparazione*, Ore 3: *Gestione delle trattative I parte*, Ore 3: *Gestione delle trattative II parte*; Ore 2: *Laboratorio sui casi e apprendimento delle tecniche*;
- Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie - Ore 4;
- Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali - Ore 4;
- La stima della liquidazione del patrimonio - Ore 4;
- L'esito dell'intervento dell'esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell'articolo 11 - Ore 5.

2. La formazione richiesta agli esperti indipendenti è fruibile anche tramite strumenti a distanza che prevedano verifiche di effettiva ed efficace fruizione.

3. L'Ordine dovrà verificare la conformità del corso indicato nella domanda alle prescrizioni contenute nel summenzionato decreto ministeriale e sopra riportate.

Articolo 5

Attribuzioni del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine designa uno o più responsabili che si occuperanno della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I soggetti designati accertano, secondo le modalità previste all'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti l'iscrizione all'albo degli esperti.

2. Il Consiglio dell'Ordine riceve la domanda di iscrizione all'elenco degli esperti indipendenti da parte degli iscritti interessati e verifica la completezza della stessa e della documentazione ad essa allegata.

3. Il Consiglio dell'Ordine, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi degli avvocati in possesso dei requisiti di legge alla CCIAA competente per il loro inserimento nell'elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147.

4. Il Consiglio dell'Ordine, qualora la domanda non sia completa ovvero corredata dalla documentazione di cui all'art. 1, respinge la domanda dell'iscritto. L'iscritto può ripresentare la domanda per una nuova attività di istruttoria e di verifica da parte del Consiglio dell'Ordine.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvocaticomo.it

Articolo 6

Formazione, tenuta ed aggiornamento dei dati

1. Il Consiglio dell'Ordine formerà e terrà un elenco con i dati raccolti e comunicati alle CCIAA relativi ai propri iscritti, il cui nominativo sia stato trasmesso alla CCIAA competente ed inserito nell'elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147.
2. Ogni avvocato è tenuto a comunicare al Consiglio dell'Ordine l'eventuale variazione dei dati comunicati ai sensi dell'art. 2.
3. Il Consiglio dell'Ordine aggiornerà i dati raccolti relativi ai propri iscritti la cui domanda ex art. 2 del presente Regolamento abbia avuto esito positivo.
4. L'aggiornamento avviene:
 - a) nel caso in cui la variazione dei dati sia comunicata dall'iscritto;
 - b) nel caso in cui la variazione dei dati emerga all'esito delle verifiche di cui al precedente art. 2, comma 2;
 - c) in ogni altro caso in cui il Consiglio dell'Ordine venga a conoscenza ed accerti la sussistenza della variazione dei dati dell'iscritto.
5. Il Consiglio dell'Ordine comunicherà alla CCIAA competente ogni aggiornamento degli esperti iscritti nell'albo ex art. 3 decreto-legge n. 118/2021, convertito in Legge n. 147/2021.
6. In ogni caso, il Consiglio dell'Ordine comunicherà tempestivamente alla CCIAA competente:
 - a) l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, dei provvedimenti recanti sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento più gravi dell'avvertimento;
 - b) l'intervenuta cancellazione dell'iscritto dall'Albo per la conseguente cancellazione dall'elenco;
 - c) qualsiasi altra variazione rilevante dei dati già comunicati alla CCIAA competente di cui venga a conoscenza.

Articolo 7

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine e verrà pubblicato sul sito istituzionale.
2. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento verranno valutate secondo i criteri indicati nello stesso, ma, in caso di carenze nelle indicazioni previste o nella documentazione richiesta, la domanda non verrà respinta e verrà concesso all'istante un termine di 20 giorni per le integrazioni necessarie, scaduto il quale la domanda verrà esaminata regolarmente ed eventualmente respinta in caso di mancata o insufficiente integrazione. La richiesta di integrazione sospende i termini per l'esame della domanda.